



ASL Brindisi

PugliaSalute

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili, occorrente alla ASL Brindisi, per la durata stimata di 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

Premessa

Con deliberazione n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deliberato di avviare una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili, occorrente alla ASL Brindisi, per la durata stimata di 24 mesi, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 200.000,00, oltre IVA come per legge e comunque sino alla concorrenza del predetto importo massimo.

La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.empulia.it.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), attribuito nella seguente misura, osservando i criteri riportati nel presente Disciplinare:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) punteggio massimo qualità tecnica | max 70 punti |
| b) punteggio massimo prezzo offerto | max 30 punti |
| totale: 100 punti | |

La ditta partecipante dovrà presentare un progetto di gestione sulla base delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.

Per tutto l'arco temporale di durata del contratto l'Appaltatore si impegna, a fornire, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, le effettive quantità che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie al Committente per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dr.ssa Stefania Cinà – Dirigente Responsabile dell'UOS Appalti e Contratti dell'Area Gestione del Patrimonio – mail stefania.cina@asl.brindisi.it.

La collaboratrice per le attività del RUP è la Dr.ssa Piera Zaccaria, Collaboratore Amministrativo presso l'Area Gestione del Patrimonio.

Art. 1 PIATTAFORMA

Art. 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle guide pratiche e delle FAQ presente nelle home page del portale EmpULIA reperibili ai seguenti link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui

si verifica. La proroga o

la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide pratiche e delle FAQ presente nelle home page del portale EMPULIA reperibili ai seguenti link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx>

che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del

Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 1.3 IDENTIFICAZIONI

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD (Piattaforma Empulia).

L'accesso è gratuito e si effettua nelle modalità previste nelle guide pratiche e delle FAQ presente nelle home page del portale EmPULIA reperibili ai seguenti link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx>

Gli Operatori Economici non ancora registrati sul portale di e-procurement EmPULIA della Regione Puglia, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione e l'accesso alla sezione dedicata alla gara almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate – dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmPULIA all'indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Domanda di partecipazione;
- 4) DGUE (in formato elettronico reperibile sulla piattaforma inserito negli atti della procedura di gara);
- 5) Modello di Offerta Economica;
- 6) Pantouflage;
- 7) Patto di integrità;
- 8) Modello antimafia;
- 9) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- 10) Schema di contratto;
- 11) D.U.V.R.I.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica regionale www.empulia.it e sul portale aziendale ASL BR – sezione “Amministrazione trasparente” - www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi.

Le istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono indicate nelle guide pratiche e delle FAQ presente nelle home page del portale EmPULIA reperibili ai seguenti link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx>

Art. 2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della procedura di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione “**Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui**” presente all'interno della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 14:00 del _____**.

La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana ed indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine ultimo come risultante dalle registrazioni di sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate **entro il giorno _____** e saranno accessibili nell'apposita area riservata del portale EmPulia.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica dell'impresa che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale. Si invitano i partecipanti a consultare periodicamente la sezione dei chiarimenti presente sulla PAD.

Art. 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD EmPulia. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando la piattaforma. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la PAD.

Ai sensi degli articoli 20-21 del D. Lgs n. 82/2005, e s.m.i., ogni singolo elemento o dichiarazione facente parte dell'offerta deve essere presentata nella forma del documento informatico originale con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del predetto Decreto n. 82/2005 del Legale Rappresentante (o di altro soggetto a ciò legittimato) ovvero copia per immagine su supporto informatico, contenuta in un unico file.pdf di documento originale analogico (cartaceo).

Le comunicazioni alla stazione appaltante, qualora sia impossibile inoltrarle attraverso il portale Empulia, dovranno avvenire mediante PEC all'indirizzo patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it. Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta – nell'istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, che sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante qualora sia impossibile utilizzare la PAD Empulia.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Art. 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento, per la durata stimata di 24 mesi, del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici e presidi protesici di cui all'elenco 2 e 3 del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 e all'elenco 2A e 2B dell'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, in dotazione delle Strutture della ASL BR (PP.OO. e D.S.S.) e destinati ai pazienti disabili e affetti da patologie invalidanti aventi diritto ai sensi dei decreti innanzi citati.

Gli ausili tecnici e presidi protesici sono elencati e descritti nel tariffario aziendale degli ausili protesici, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BR n. 469 del 19.02.2026 per la durata di due anni e accessibile sul sito web dell'ASL BR, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, al Repertorio n. 85/2026.

Gli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi e di gestione informatica sono descritti dettagliatamente, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si fa esplicito rinvio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività

oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL METALMECCANICI identificato dal codice alfanumerico unico C011 e/o CCNL COMMERCIO E TERZIARIO identificato dal codice alfanumerico unico H011.

Art. 3.2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore biennale dell'appalto per l'affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili è stimato in complessivi € 200.000,00, oltre IVA come per legge e comunque sino alla concorrenza del predetto importo massimo.

L'importo biennale posto a base d'asta, così come sopra determinato, è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 300,00.

Art. 3.3 DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili avrà una durata stimata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di avvio del contratto e comunque sino alla concorrenza massima dell'importo pari a € 200.000,00, oltre IVA come per legge.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'ASL Brindisi tratterà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

L'ASL Brindisi addebiterà, inoltre, alla Ditta aggiudicataria inadempiente la maggior spesa comunque derivante per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, salva ogni altra azione a tutela dell'interesse della stessa ASL.

Art. 4 REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Art. 4.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 1 lett. a) nonché dell'Allegato II.2-bis del Codice, nel caso in cui si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati con cadenza annuale o nella maggior frequenza di aggiornamento prevista per l'indice di riferimento, su richiesta del Fornitore o su iniziativa della Stazione Appaltante, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. I prezzi saranno, pertanto, oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 nonché dell'Allegato II.2-bis del Codice, considerati i CPV 113000000 "Supporti o ausili tecnici per persone disabili", 220000000 "Servizi di riparazione e manutenzione", 221500000 "Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche", 221700000 "Servizi di riparazione e manutenzione vari", 240000000 "Servizi di trasporto e logistica", 241700000 "Servizi di distribuzione per la sanità" e 391400000 "Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie". Tale indice è stato individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 4 del medesimo Allegato II.2-bis in quanto ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto. Quando l'applicazione della suddetta clausola non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12,

comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo dello stesso, siano registrati rilevanti mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere notevolmente sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, l'ASL BR comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c..

Art. 4.2 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Qualora la variazione del contratto, durante la sua vigenza, fosse tale da non poter essere adeguato secondo il meccanismo della revisione succitato, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 9 del Codice, si riserva di rinegoziare il contratto qualora risultasse particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. La rinegoziazione è considerata se la variazione risulti tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad un aumento esponenziale del prezzo delle materie prime o del trasporto delle stesse o del costo della manodopera, per effetto di circostanze imprevedibili dovute allo stato emergenziale, o accertabile anche dalle condizioni di mercato. In dette ipotesi, il RUP e il DEC condurranno una specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di rinegoziazione dei corrispettivi. Al termine dell'istruttoria, qualora il RUP accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta del Fornitore, autorizzerà la Rinegoziazione dei prezzi del contratto. L'istruttoria di cui al precedente comma 3, sarà condotta tenendo anche conto dei prezzi standard rilevati dall'A.N.AC., ove definiti, o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. In mancanza di costi standardizzati, si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. FOI), relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. In ogni caso, è richiesto al Fornitore di comprovare la propria istanza con idonea documentazione (es. fatture pagate per l'acquisto delle materie prime, dichiarazioni dei fornitori o dei subcontraenti). La Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di accogliere la richiesta anche per valori superiori alle percentuali degli indici sopra indicati, solo qualora l'Operatore Economico fornisca evidenza con apposita documentazione probatoria. L'Operatore Economico è tenuto a fornire tutta la documentazione probatoria in ordine alla richiesta per quanto sopra indicato.

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i

propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura e dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al

comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Art. 6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla presente procedura di gara è ammessa agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, speciale, professionale e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art. 6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Art. 6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E MEZZI DI PROVA:

b) Fatturato globale annuo, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari all'importo posto a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Art. 6.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA:

c) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di contratti analoghi a quello oggetto del presente appalto, con indicazione del destinatario, dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo e del periodo di esecuzione della fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e

- del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente punto 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Art. 6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 [delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Descrizione	CIG	Importo contributo ANAC
Servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili		€ 18,00

Art. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e l'ulteriore documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 14:00 del _____**, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per il formato e la dimensione dei file accettati dalla piattaforma si rimanda alle guide pratiche presenti in home page di Empulia raggiungibili al seguente link che in ogni modo si invita a consultare prima dell'invio dell'offerta:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

Art. 9.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata nelle modalità indicate nelle guide pratiche presenti in home page di Empulia raggiungibili al seguente link che in ogni modo si invita a consultare prima dell'invio dell'offerta:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana ad eccezione dei certificati di conformità e di qualità che possono essere presentati in lingua originale.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La comunicazione di rettifica non sarà comunque visibile alla SA se non dopo l'apertura competente della relativa busta, tecnica o economica.

Per conoscere le modalità di inserimento della suddetta rettifica si rimanda alle guide pratiche presenti in home page di Empulia raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

Art. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che comprende l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'art. 12.1 del presente Disciplinare;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 8 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 11 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura, di seguito specificati.

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione secondo il modello allegato;
- 2) DGUE presente in formato elettronico nella busta amministrativa;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Modello antimafia compilato in tutte le sue parti;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 11.4;
- 6) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 11.5;
- 7) Pantouflage compilato in tutte le sue parti;
- 8) Patto di Integrità firmato per accettazione;
- 9) D.U.V.R.I.;
- 10) Attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti Articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, come specificato su "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E GLI OPERATORI ECONOMICI" allegata al presente disciplinare;
- 11) Eventuali indicazioni delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;
- 12) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- 13) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

- 14) Dichiarazione di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Art. 11.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara compresi i "chiarimenti";
4. attesta la capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n. 36/2023:
 - la copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - i requisiti circa il possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, competenza, efficienza, esperienza e affidabilità;
 - di aver svolto con buon esito e senza contestazione di sorta contratto analogo.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 4, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Art. 11.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di istanza di partecipazione allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Art. 11.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. N. 14 DEL 12.01.2019.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Art. 11.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione

all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Art. 11.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati
- 2) la dichiarazione di avvalimento anche se misto;
- 3) il contratto di avvalimento.

Art. 11.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto

designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o geie non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o geie ai sensi dell'articolo 68 del codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del codice

- dgue compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), indicando la prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)**
 - a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel fvoe la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel dgue, il riferimento al documento caricato nel fvoe;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) [eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - ♣ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - ♣ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) [eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. la dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - ♣ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel fvoe idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel fvoe idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fvoe, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 11.7 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL FVOE

Gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta devono inserire nel FVOE:

- Documentazione richiesta al punto 6.1 del presente disciplinare
- Documentazione attestante il requisito di cui al punto 6.4 e 6.5 del presente disciplinare

Art. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nelle modalità previste nelle guide pratiche sull'utilizzo della piattaforma raggiungibili al seguente link.

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

La busta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Progetto tecnico descrittivo del servizio**, da cui si possano evincere gli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi e di gestione informatica relativi agli ausili tecnici in oggetto, in conformità a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti relativi agli ausili tecnici:

1. Organizzazione del servizio (aspetti logistici, tecnici, organizzativi);
 2. Gestione informatizzata del servizio;
 3. Specifiche competenze ed esperienza del personale;
 4. Dispositivi e prodotti utilizzati per la igienizzazione e sanificazione.
- b) Ogni altra indicazione, documentazione ed elaborato, che il concorrente ritenga utile, in grado di fornire specifica ed oggettiva dimostrazione degli aspetti qualitativi e qualificanti l'attività gestionale che la ditta partecipante intende proporre.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La non presenza di tutti i documenti richiesti nell'offerta tecnica non comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

L'organo tecnico valuterà la completezza sostanziale dei documenti inseriti.

Qualora la documentazione presentata non consenta la corretta valutazione lo comunicherà al RUP richiedendo l'esclusione dell'offerta dal prosieguo della gara.

La documentazione tecnica non dovrà contenere informazioni e/o elementi riconducibili all'offerta economica, a pena di esclusione.

Art. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide pratiche raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 11.2, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- nell'apposita sezione della piattaforma telematica Empulia l'operatore economico dovrà indicare la quota percentuale, inferiore al 30% stabilita dalla Stazione Appaltante, che lo stesso operatore dovrà applicare a ogni intervento di manutenzione, sul singolo prezzo unitario di acquisto della fornitura degli ausili tecnici (oggetto della manutenzione), in cifre.

La predetta quota del 30%, stabilita dalla Stazione appaltante, rappresenta il valore massimo che la stessa riconosce all'aggiudicatario per ogni intervento di manutenzione, sul singolo prezzo unitario di acquisto della fornitura degli ausili tecnici (oggetto della manutenzione);

- nel campo dell'allegato economico previsto nella piattaforma, l'o.e. dovrà allegare il "Modello di Offerta Economica" contenente la propria dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, redatta in lingua italiana, con l'indicazione della percentuale, inferiore al 30%, da applicare ad ogni intervento di manutenzione sul singolo prezzo unitario di acquisto della fornitura degli ausili tecnici;
- la stima dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, anche se pari a zero, negli appositi campi; i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, il valore offerto, che dovrà essere inserito nelle sezioni di cui innanzi, deve essere inferiore alla quota del 30%.

Si specifica che, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo complessivo dell'appalto stimato in € 200.000,00, per una durata di due anni, rimarrà invariato e non sarà soggetto a ribasso in relazione alla percentuale offerta dall'o.e., atteso che la suddetta percentuale si applicherà unicamente sui prezzi unitari di acquisto della fornitura degli ausili tecnici oggetto della manutenzione.

L'aggiudicatario sarà quindi tenuto a svolgere il servizio per il valore complessivo stimato dell'appalto di € 200.000,00, oltre IVA come per legge, sino alla concorrenza di tale importo massimo.

L'operatore economico dovrà inoltre allegare le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo secondo quanto previsto all'art. 110 comma 3 del Codice.

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di discordanza tra il valore di offerta (quota percentuale) inserito nell'apposita sezione della piattaforma telematica EmPulia sul portale e quello inserito nell'Allegato offerta economica, prevarrà quest'ultimo.

La validità dell'Offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta economica deve essere comprensiva delle spese ed oneri correlati al servizio di che trattasi o connessi al conseguente servizio medesimo. Inoltre, la stessa offerta si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'ASL Brindisi.

Si fa presente che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- se parziale;
- se condizionata;
- se indeterminata;
- se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.

In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono/constituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Art. 14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, provvederà alla valutazione qualitativa delle offerte, in riferimento ai criteri e relativi punteggi sotto riportati:

Qualità dell'offerta max punti 70.

Criteri di determinazione del punteggio relativo alla qualità

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Massimo punteggio attribuibile
Organizzazione del servizio (aspetti logistici, tecnici, organizzativi)	35
Gestione informatizzata del servizio	14
Specifiche competenze ed esperienza del personale	14
Dispositivi e prodotti utilizzati per la igienizzazione e sanificazione	7

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del D.Lgs 36/2023, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42 punti su 70 punti, PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Pertanto, le offerte la cui proposta tecnica sia stata valutata dalla Commissione Giudicatrice con un punteggio **inferiore a 42/70** saranno dichiarate **“non idonee”**, e quindi escluse dalle fasi successive.

Art. 14.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il giudizio e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e saranno insindacabili.

Per ciascuna offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice attribuirà, con giudizio motivato espresso a maggioranza dei suoi componenti e per ciascun elemento/criterio di valutazione indicato all'art. 14.1, un coefficiente discrezionale tra 0 ed 1 secondo la seguente scala di giudizio.

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
DISTINTO	0,8
BUONO	0,7
DISCRETO	0,6
SUFFICIENTE	0,5
INSUFFICIENTE	0,4
MEDIOCRE	0,3
SCARSO	0,2
NON ADEGUATO	0,1
NON VALUTABILE	0

I coefficienti attribuiti a ciascuna ditta concorrente saranno inseriti, in seduta pubblica sulla PAD; successivamente il sistema informatico li moltiplicherà per i punteggi massimi previsti per ciascuno

elemento di valutazione. Tali punteggi saranno sommati per verificare il superamento della soglia di sbarramento. Successivamente i punteggi ottenuti per singola voce di giudizio delle offerte che supereranno la soglia di sbarramento, saranno poi riparametrati al punteggio massimo attribuibile per singola voce di valutazione/punteggio. La somma dei punteggi per singola voce ottenuti da ciascun concorrente determinerà il punteggio totale assegnato all'elemento qualità e, quindi, all'offerta tecnica presentata.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d'informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Nel caso in cui un'offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal Disciplinare di gara, troverà applicazione il precedente periodo.

Le offerte tecniche che non conterranno tutti i servizi richiesti e/o che non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un punteggio totale, prima della riparametrazione per singola voce, di valutazione/punteggio, come innanzi specificato, inferiore a quanto indicato saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica di riferimento.

Al fine di valutare al meglio gli aspetti qualitativi, la Commissione giudicatrice potrà in sede di valutazione richiedere alle Ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione tecnico – qualitativa.

14.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

I punti attribuibili all'offerta economica saranno attribuiti come di seguito indicato:

all'offerta con il prezzo più basso, saranno attribuiti i punti massimi previsti per ogni singolo lotto, alle offerte con prezzi più alti sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e il punteggio massimo previsto per ogni singolo lotto, in modo inversamente proporzionale alla differenza di prezzo offerto, secondo la seguente

formula:

$$P = \frac{\text{prezzo dell'offerta più bassa} \times \text{punteggio max previsto}}{\text{Prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata automaticamente dalla PAD.

Art. 14.4. METODO PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La PAD una volta calcolato il punteggio economico di ogni Singola offerta procederà alla sommatoria tra il punteggio ottenuto alla qualità e il punteggio ottenuto al prezzo e alla redazione della graduatoria finale.

Art. 15 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3

componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, solo se lo ritiene, dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Art. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E TECNICA

La prima seduta pubblica/virtuale avrà luogo il giorno _____, alle ore ____.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Visto lo svolgimento in modalità telematica della procedura di gara, che assicura l'integrità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, la partecipazione dei concorrenti alla seduta di apertura delle offerte sarà assicurata esclusivamente da remoto in modalità "virtuale", funzione che consente (esclusivamente) agli operatori Economici partecipanti alla gara, di monitorare l'andamento delle varie fasi di valutazione della procedura, fino all'aggiudicazione

Essa permette agli Operatori Economici di seguire da remoto lo svolgimento delle varie fasi di valutazione della gara, nel rispetto delle garanzie e delle prescrizioni previste dalla legge.

In particolare, consente ai fornitori partecipanti alla gara di conoscere gli altri concorrenti e, con riferimento ad ognuno di essi, di visualizzarne le informazioni relative alla documentazione inserita all'interno delle diverse buste nonché le valutazioni conseguenti al calcolo delle offerte anomale (ove previsto), fino alla graduatoria.

Inoltre, attraverso la funzione "Conversazione", il sistema attiva una chat istantanea che consente alla stazione appaltante, in tempo reale, di inviare comunicazioni agli operatori economici, nonché di avviare un dialogo con questi ultimi, durante le varie fasi della procedura di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che la Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare l'apertura e la chiusura della seduta pubblica virtuale, a seconda delle necessità ed esigenze, di volta in volta ravvisate.

Il funzionamento della "Seduta Virtuale" è illustrato all'interno della manualistica dedicata, contenuta nella sezione "Guide Pratiche" del portale EmPULIA raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

I giorni dello svolgimento delle sedute pubbliche “virtuali” saranno comunicate attraverso la piattaforma Empulia.

Art. 17 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara presieduto dal RUP, in una o più sedute pubbliche svolte in modalità virtuale, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 16, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 10 del presente disciplinare, se necessario.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

Art. 18 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procederà all’apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara, procederà, in una o più sedute pubbliche svolte in modalità “virtuale”, all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi coefficienti, per singola voce di giudizio, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, si procederà in seduta pubblica virtuale a rendere pubblici, attraverso la sezione conversazione, i giudizi e dei relativi coefficienti espressi dalla Commissione giudicatrice e nelle modalità indicate al punto 14.2, attraverso il portale Empulia, alla trasformazione di tali coefficienti in punteggi finali e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento alla qualità, si procederà al calcolo del punteggio finale attribuito alla qualità, per le sole ditte che hanno superato la soglia predetta, secondo quanto previsto al punto 14.2. Nella stessa seduta, o in una o più sedute pubbliche successive, si procederà, all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica delle sole ditte ammesse alla prosecuzione, e quindi, verificatane la conformità, all’attribuzione dei relativi punteggi attraverso il calcolo del Sistema Informatico, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 14.3. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, nelle modalità indicate al punto 14.2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti

ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. Si rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 16, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redige la graduatoria.

Art. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti ottenuti relativi al prezzo sia i punti ottenuti alla qualità entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte è pari o superiore a tre ed è effettuato attraverso apposita funzione del Portale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Al fine di accelerare la tempistica procedimentale dell'aggiudicazione, il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo secondo quanto previsto all'art. 110, comma 3, del Codice. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Laddove le predette giustificazioni non vengano prodotte in sede di gara, o necessitano di integrazione, il RUP, ravvisandone i presupposti, le richiede successivamente alla definizione della graduatoria finale, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto del seggio di gara e/o commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

Art. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia copertura finanziaria sufficiente ad affrontare la fornitura e/o servizio. In tal caso, gli operatori economici non potranno avere nulla a pretendere.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, il concorrente risultato primo.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

In particolare è dovuta l'imposta di bollo ai sensi del comma 10 del suddetto art. 18. Con la tabella di cui all'art. 3 dell'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e le coperture assicurative richieste.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in una delle modalità indicate nell'art. 18 del Codice.

Per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare ed avviare l'esecuzione dell'affidamento, nelle more della verifica del possesso dei requisiti e della sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente Responsabile
della UOS Appalti e Contratti
Dott.ssa Stefania Cinà